

# COMUNE DI BORGO VIRGILIO

## PROVINCIA DI MANTOVA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

|  |           |
|--|-----------|
| Deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 30-03-2015  | Originale |
| MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA<br>OGGETTO: RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI CORRISPETTIVO). |           |

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **trenta** del mese **marzo**, alle ore **18:10**, in Borgo Virgilio, presso la Sede Municipale – Piazza Aldo Moro nr.1, si è riunito il consiglio comunale, convocato per oggi in seduta pubblica di prima convocazione con avvisi scritti notificati con le modalità previste dallo Statuto Comunale, per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Atteso che fanno parte del consiglio comunale il sindaco e sedici consiglieri:

- totale componenti n. 17
- in carica n. 17

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il dr. **ALESSANDRO BEDUSCHI** nella sua qualità di sindaco del comune di Borgo Virgilio;
- partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione [art. 97, comma 4, lett.a) del decreto legislativo 18 agosto 2000.n. 267 e successive modificazioni] il segretario comunale dr. **GABRIELE AVANZINI**.

Svolgimento della seduta: proposta n. 21 del 23-03-15 all'ordine del giorno, la cui trattazione è introdotta dal sindaco-presidente, essendo:

|                            |   |                              |           |
|----------------------------|---|------------------------------|-----------|
| <b>BEDUSCHI ALESSANDRO</b> | P | <b>ALLEGRETTI GIANFRANCO</b> | P         |
| <b>APORTI FRANCESCO</b>    | P | <b>FERRARI MAELA</b>         | P         |
| <b>FRONI GIANCARLO</b>     | P | <b>FERRAZZI GIULIA</b>       | P         |
| <b>BONELLI FABIO</b>       | P | <b>DUGONI FRANCESCO</b>      | P         |
| <b>DALL'OCA ELENA</b>      | P | <b>SPINAZZI FABIO</b>        | P         |
| <b>CICCONE GERARDO</b>     | A | <b>BRAGHINI ROSA</b>         | A         |
| <b>DE BERTI EDOARDO</b>    | P | <b>PINOTTI BENEDETTA</b>     | P         |
| <b>SPAZZINI LAURA</b>      | P | <b>ARVATI CAMILLA</b>        | P         |
| <b>AMATRUDA TERESA</b>     | P |                              |           |
| <b>TOTALE N° PRESENTI</b>  |   |                              | <b>15</b> |
| <b>TOTALE N° ASSENTI</b>   |   |                              | <b>2</b>  |

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATA** la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 57 del 16.05.2014 avente ad oggetto: "Istituzione della tariffa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (tari corrispettivo) e approvazione del relativo regolamento".

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Comune di Borgo Virgilio ha in atto sul proprio territorio un sistema di misurazione della frazione secca residua dei rifiuti conferiti al servizio pubblico per cui, in luogo della TARI, per il servizio rifiuti si applica una tariffa avente natura di corrispettivo;

**VISTO** in particolare l'art. 1, comma 682, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del prelievo, concernente tra l'altro: i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta nonché i termini di versamento del corrispettivo;

**VISTI** gli artt. 1 e 2 del Decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state introdotte modifiche normative al regime della TARI;

**CONSIDERATO** che pertanto, si rende opportuna una revisione del Regolamento comunale per la disciplina della tariffa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI corrispettivo) in seguito alle modifiche normative sopra richiamate oltre che ad apportare alcune correzioni ed integrazioni al testo vigente;

**VISTO** lo schema che evidenzia le modifiche proposte al regolamento sopra richiamato, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di IUC ed in materia di rifiuti;

**TENUTO CONTO** che le modifiche al regolamento entrano in vigore dal 1.01.2015;

**RITENUTO** di approvare le modifiche proposte al regolamento comunale per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti, in luogo della TARI;

**DATO ATTO** che la conferenza Stato Città e Autonomie Locali ha approvato la proroga al 31 maggio 2015 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegato alla presente deliberazione;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI:

- gli allegati pareri favorevoli del Responsabile del Settore n. 2 Servizi Economico Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'allegato parere del revisore dei conti;

### DELIBERA

1. Di approvare le modifiche al Regolamento per la istituzione e la disciplina del Corrispettivo per i Rifiuti, in luogo della TARI, come da quadro sinottico allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che le modifiche al regolamento approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1.01.2015;
3. Di dare atto altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
4. Di trasmettere la presente deliberazione e copia del regolamento allegato al presente atto e approvato dal Consiglio comunale al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, nei termini e modalità previste dalle norme vigenti.

*Atteso che sull'argomento intervengono (trascrizione della registrazione degli interventi effettuata con il sistema "magnetofono"):*

**<SINDACO**

La parola all'Assessore Bonelli.

**Assessore BONELLI**

Propedeutica alla tariffa e agli obiettivi che ci siamo posti, è anche il Regolamento e proponiamo alcune modifiche.

**SINDACO**

Ci sono segnalazioni?

*(Ndt, intervento fuori microfono)*

**SINDACO**

È chiaro, sì, precisazione opportuna, certo, no, no, anzi ringraziamo Carlo Saletta per la pazienza di avere atteso (ora prandiale) per il suo intervento e adesso gli auguriamo

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 30-03-2015 Comune di BORGIO VIGILIO

buon appetito, grazie.

Metterei in votazione questo punto all'ordine del giorno.

Chi è favorevole alzi la mano. favorevoli: n. 15

Chi è contrario? Nessuno.

Chi si astiene? Nessuno.

Non c'è immediata eseguibilità.

**Assessore FRONI**

Adesso il Sindaco ci lascia per il punto numero 13, per il quale avrebbe un conflitto.

**Consigliere DUGONI**

Scusa, allora avanzo subito anch'io la mia riserva, perché nel deliberato, si parla di una compartecipazione di TEA con AGIRE che è la mia agenzia dove lavoro, evidentemente sono coinvolto, è una partecipazione indiretta.

**Assessore FRONI**

Sì, infatti.

**Consigliere DUGONI**

Nel mio caso indiretta, perché TEA è socio di AGIRE.

Volevo solo dare un elemento, quando viene richiamata la finanziaria, tale per cui si dice che: "...il numero degli amministratori è maggiore del numero dei dipendenti", in effetti AGIRE ha questo stato, cioè siamo 7 amministratori e 4 dipendenti, però questi amministratori, sono a costo zero, fin da quando si è costituita la società, quindi, non ha mai rappresentato un costo, semplicemente è una compagine allargata, perché rappresenta un po' tutte le anime dei soci.

**Assessore FRONI**

Sì, però, il comma 611, non distingue questa cosa qua.

**Consigliere DUGONI**

Questo è il dramma, che lo stiamo subendo noi, però, di fatto, in un'ottica di razionalizzazione, non risparmi niente, perché è a carico zero, da questo punto di vista, dell'Ente.

**Assessore FRONI**

Io ho cercato, siccome avevo una nota in merito, sulla normativa, se ci fosse qualcosa, ma non c'è nulla, è generica.>

*(Si dà atto che al termine della trattazione dell'argomento in oggetto escono il sindaco e il consigliere comunale Francesco Dugoni. I presenti alla seduta diventano pertanto n. 13 – tredici.)*

| <b>TESTO MODIFICHE REGOLAMENTO TARI 2015</b>   | <b>TESTO VIGENTE REGOLAMENTO TARI</b>  |
|--|--|
| <p><b>Art. 6 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI</b></p> <p>3. La superficie calpestabile dei locali, ferme restando le esclusioni stabilite dal presente Regolamento, è data dalla superficie utile, al netto delle murature esterne e delle tramezzature interne, di tutti i locali e zone coperte, della unità principale e delle unità pertinenziali ed accessorie, con indicazione, per ciascuna, della categoria e classe catastale assegnata (A, B, C, D e E), <b>ovvero delle categorie catastali equivalenti in caso di nuova classificazione.</b></p> | <p><b>Art. 6 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI</b></p> <p>1. La superficie assoggettabile al Corrispettivo per i Rifiuti è quella calpestabile.</p> <p>2. Per gli immobili già dichiarati ai fini del precedente sistema di prelievo si assume, in prima applicazione, la superficie già utilizzata per il previgente prelievo sui rifiuti.</p> <p>3. La superficie calpestabile dei locali, ferme restando le esclusioni stabilite dal presente Regolamento, è data dalla superficie utile, al netto delle murature esterne e delle tramezzature interne, di tutti i locali e zone coperte, della unità principale e delle unità pertinenziali ed accessorie, con indicazione, per ciascuna, della categoria e classe catastale assegnata (A, B, C, D e E).</p> <p>4. I vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione in pianta;</p> <p>5. La superficie delle aree scoperte è misurata al filo interno di eventuale recinzione o sul perimetro della stessa escludendo le superfici, in pianta, di eventuali locali, già contabilizzati in precedenza. Eventuali aree oggetto di esclusione sono misurate secondo il medesimo criterio ed indicate separatamente specificando i motivi della esclusione stessa.</p> <p>6. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o difetto all'unità intera (metro quadrato) più prossima.</p> |
| <p><b>Art. 8 ESCLUSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE</b></p>   | <p><b>Art. 8 ESCLUSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE</b></p> <p>1. Non si computano tra le superfici imponibili quelle parti caratterizzate da una produzione esclusiva o essenzialmente esclusiva di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti.</p> <p>2. Le superfici caratterizzate dalla produzione promiscua di rifiuti speciali o di sostanze non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti e di rifiuti assimilati sono computate con una riduzione percentuale pari al rapporto <math>K_s/K_d</math> (espressi in Kg/mq/anno), dove <math>K_s</math> è il rapporto tra il quantitativo di rifiuti speciali o di sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, risultante dal MUD dell'anno precedente, e la superficie in esame e <math>K_d</math> è il coefficiente di produttività associato alla specifica utenza. In ogni caso la riduzione non può eccedere il 60%.</p> <p>3. Le superfici operative scoperte sulle quali siano installati impianti complessi a bassa presenza umana, ovvero adibite ad ammasso o deposito di semilavorati o allo stoccaggio di rifiuti, di materiali</p>   |

|  |   |
|--|---|
| <p>5. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da locali o aree coperte o scoperte escluse dalla superficie assoggettata a Corrispettivo, il Corrispettivo verrà applicato anche per tali superfici per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, ferme restando le sanzioni applicabili.</p> | <p>riciclati o da avviare al riciclo, sono computate al 20%, previa applicazione delle altre esclusioni stabilite dal presente regolamento.</p> <p>4. Per ottenere le esclusioni e le riduzioni di cui ai precedenti commi nella dichiarazione Iniziale o di variazione devono essere allegati:</p> <p>a) il contratto di smaltimento di rifiuti speciali o analogo per scarti o altri materiali esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti urbani ed assimilati;</p> <p>b) il MUD dell'ultima dichiarazione o altra analoga documentazione;</p> <p>c) la planimetria dell'insediamento che evidenzia le zone da escludere o da ridurre con le relative produzioni di rifiuti speciali e le relative superfici calpestabili;</p> <p>d) l'indicazione della percentuale di riduzione richiesta;</p> <p>e) la disponibilità all'accertamento in loco per il riscontro della dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.</p> <p>5. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da locali o aree scoperte escluse dalla superficie assoggettata a Corrispettivo, il Corrispettivo verrà applicato anche per tali superfici per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, ferme restando le sanzioni applicabili.</p> |
| <p><b>Art. 11 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE</b></p>  | <p><b>Art. 11 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE</b></p> <p>1. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da due quote variabili, rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.</p> <p>2. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.</p> <p>3. QUOTA FISSA. La tariffa per la quota fissa di ogni categoria è determinata imputando le corrispondenti parti di costo sulla base dei coefficienti <math>K_a</math> per le utenze domestiche e <math>K_c</math> per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99. I coefficienti <math>K_a</math> e <math>K_c</math> possono essere graduati con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio.</p> <p>4. QUOTA VARIABILE 1 - RACCOLTA DIFFERENZIATA: I costi da coprire tramite la quota variabile relativa alla raccolta differenziata sono riferiti alle voci per</p>                      |

|   |  |
|---|--|
| <p>b) La soglia inferiore di produzione di rifiuto secco non differenziato (in litri) è determinata in misura compresa tra il 35% e il 70% della produzione attesa media; la soglia superiore di produzione (in litri) è pari alla produzione attesa media aumentata tra lo 0% e il 35%.</p> <p>c) La tariffa media di conferimento per la frazione secca residua (in €/lt) è data dal rapporto tra i costi, relativi alle voci di raccolta e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, come risultanti dal Piano Finanziario, e la produzione della soglia inferiore di rifiuto secco residuo (in litri). Tale tariffa è applicata ai dati di produzione compresi tra la soglia inferiore, che è sempre addebitata anche in presenza di produzione inferiore, e la soglia superiore di conferimento.</p> <p>d) Ai conferimenti eccedenti la soglia superiore si applica una tariffa maggiorata da 0% al 35%.</p> <p>e) Nella determinazione della tariffa media di conferimento per la frazione secca residua si terrà conto dei possibili minori introiti derivanti dall'applicazione della tariffa a misura e del possibile maggior gettito derivante dai conferimenti oltre la soglia minima di conferimento, attraverso la loro stima mediante criteri razionali e prudenziali, in modo da garantire la copertura totale dei costi.</p> | <p>la raccolta e il riciclo/trattamento delle frazioni differenziate. La tariffa è determinata sulla base dei coefficienti Kb per le utenze domestiche e Kd per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99.</p> <p><b>5. QUOTA VARIABILE 2 – RIFIUTO SECCO RESIDUO</b></p> <p>a) La produzione stimata per la frazione del secco residuo è determinata in base ai coefficienti di produttività Kb per le utenze domestiche e Kd per le utenze non domestiche, commisurati al sistema di misurazione e di parametrizzazione previsto, e deve risultare in linea con la produzione reale dell'anno precedente, fatti salvi miglioramenti o variazioni significative eventualmente intervenute, da applicarsi secondo criteri razionali. I quantitativi di rifiuti relativi alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche saranno espressi in unità di volume (litro), sulla base del peso specifico medio dei rifiuti calcolato tramite attendibili rilevazioni, anche a campione.</p> <p>b) La soglia inferiore di produzione di rifiuto secco non differenziato (in litri) è determinata in misura compresa tra il 40% e il 65% della produzione attesa media; la soglia superiore di produzione (in litri) è pari alla produzione attesa media aumentata tra il 20% e il 35%.</p> <p>c) La tariffa media di conferimento per la frazione secca residua (in €/lt) è data dal rapporto tra i costi, relativi alle voci di raccolta e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, come risultanti dal Piano Finanziario, e la produzione della soglia inferiore di rifiuto secco residuo (in litri). Tale tariffa è applicata ai dati di produzione compresi tra la soglia inferiore, che è sempre addebitata anche in presenza di produzione inferiore, e la soglia superiore di conferimento.</p> <p>d) Ai conferimenti eccedenti la soglia superiore si applica una tariffa maggiorata dal 20% al 35%.</p> <p>e) Nella determinazione della tariffa media di conferimento per la frazione secca residua si terrà conto dei possibili minori introiti derivanti dall'applicazione della tariffa a misura e del possibile maggior gettito derivante dai conferimenti oltre la soglia minima di conferimento, attraverso la loro stima mediante criteri razionali e prudenziali, in modo da garantire la copertura totale dei costi.</p> |
|   |  |
| <p><b>Art. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE</b></p>   | <p><b>Art. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE</b></p> <p>1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, in relazione alla composizione del nucleo familiare, in conformità alle previsioni del DPR</p>  |

6. Per le unità abitative possedute da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità, ovvero ridotto di una unità nei casi in cui la persona sia un componente di un nucleo familiare più esteso. Alle stesse unità abitative è inoltre applicata la riduzione prevista per le case a disposizione, salvo la previsione di riduzioni specifiche.

158/99; è inoltre istituita una settima categoria per garage, cantine o luoghi simili non pertinenti. L'Allegato 3 riporta le categorie in cui è suddivisa l'utenza domestica.

2. Il numero degli occupanti le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi abbiano stabilito la residenza anagrafica è quello risultante all'Anagrafe dell'ufficio di riferimento della Associazione di Comuni o da variazione successivamente intervenuta e regolarizzata presso l'Anagrafe stessa. Devono altresì essere dichiarate e computate le persone che, anche se non fanno parte del nucleo familiare, hanno dimora fissa presso la medesima utenza (es.: colf, badanti, ecc.).

3. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti deve essere dichiarato il numero di occupanti. In caso contrario si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 4.

4. Per le utenze domestiche tenute a disposizione dai proprietari (secondo case), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, per tutti gli utilizzi temporanei inferiori a sei mesi ed ogni altro caso analogo si assume come numero degli occupanti quello indicato all'Allegato 1 del presente Regolamento, fatta salva la facoltà dell'utente di dichiarare i periodi di occupazione (comunque superiori ai sei mesi nell'arco dell'anno solare) e il numero di occupanti nei diversi periodi. In tali casi tutte le variazioni sono contabilizzate esclusivamente a conguaglio.

5. Per le cantine e le autorimesse non pertinenti ad abitazioni, occupati, utilizzati o detenuti a qualsiasi titolo, si applica la sola quota fissa con il coefficiente  $K_a$  previsto per le utenze domestiche con un solo componente del nucleo familiare.

6. Per le unità abitative possedute da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità, ovvero ridotto di una unità nei casi in cui la persona sia un componente di un nucleo familiare più esteso. Alle stesse unità abitative è inoltre applicata la riduzione prevista per le case a disposizione.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile del versamento è uno degli intestatari della scheda famiglia, con



|  |  |
|--|--|
| <p>8. Alle utenze riferite a complessi condominiali e laddove sia attivato un sistema di raccolta domiciliare con misurazione del secco residuo, con attività di pulizia affidata a soggetti esterni è associata un'utenza con superficie forfettaria di 10 mq (luogo di deposito dei materiali per la effettuazione del servizio) inserita nella categoria dei magazzini senza alcuna vendita, anche per la consegna dei dispositivi per il conferimento dei rifiuti.</p> | <p>vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti.</p> <p>8. Alle utenze riferite a complessi condominiali e laddove sia attivato un sistema di raccolta domiciliare con misurazione del secco residuo, con attività di pulizia affidata a soggetti esterni è associata un'utenza con superficie forfettaria di 10 mq (luogo di deposito dei materiali per la effettuazione del servizio) inserita nella categoria dei magazzini senza alcuna vendita, anche per la consegna dei materiali per il conferimento dei rifiuti.</p>  |
| <p><b>Art. 15 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</b></p>  | <p><b>Art. 15 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</b></p> <p>1. Le categorie delle utenze non domestiche sono indicate all'Allegato 4 del presente Regolamento. Le attività ivi non comprese sono associate alla categoria di attività che presenta la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso o della potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.</p> <p>2. In ragione delle risultanze dei sistemi di misura in atto, possono essere istituite categorie particolari per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti indifferenziati significativamente diversa rispetto alla media della loro categoria.</p> <p>3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di norma effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta comunque salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, accertata o dimostrata.</p> <p>4. Per l'attribuzione della categoria più idonea si applicano inoltre i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le superfici di Comuni, Province, Regioni, Ministeri, scuole pubbliche o private, associazioni Onlus (escluse le superfici in cui viene esercitata una qualsiasi attività economica da conteggiarsi separatamente) e altre attività analoghe, sono associate alla specifica categoria, indicata nell'Allegato 4 al presente Regolamento;</li> <li>• le Case di Riposo per anziani, pubbliche o private, sono associate alla specifica categoria indipendentemente dalle modalità gestionali e societarie;</li> <li>• si applica la categoria "alberghi con ristorante" soltanto se il ristorante è riservato ai soli fruitori dell'albergo; in caso diverso le due attività saranno considerate separatamente.</li> </ul> <p>5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>6. Le utenze non domestiche che di norma svolgono la loro attività al di fuori della propria sede legale e/o operativa (come per le imprese di pulizia, le imprese di manutenzione per conto terzi, pittori, tappezzeri, etc.) devono conferire i propri rifiuti tramite le dotazioni assegnate e presso una delle loro sedi, anche se situate in un ambito territoriale diverso da dove il rifiuto è stato prodotto, fermo restando quanto previsto all'articolo 14, comma 8.</p> | <p>professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività non domestica esercitata; la restante superficie è considerata utenza domestica. A tali utenze è comunque assegnata una sola dotazione di materiali per il conferimento dei rifiuti, adeguata alle specifiche necessità e i rifiuti conferiti sono imputati alle diverse attività in proporzione alle relative superfici.</p> <p>6. Le utenze non domestiche che di norma svolgono la loro attività al di fuori della propria sede legale e/o operativa (come per le imprese di pulizia, le imprese di manutenzione per conto terzi, pittori, tappezzeri, etc.) devono conferire i propri rifiuti tramite le dotazioni assegnate e presso una delle loro sedi, anche se situate in un comune diverso da dove il rifiuto è stato prodotto, fermo restando quanto previsto all'articolo 14, comma 8.</p>  |
| <p><b>Art. 16 TARIFFE APPLICABILI A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI UTENZE NON DOMESTICHE</b></p>   | <p><b>Art. 16 TARIFFE APPLICABILI A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI UTENZE NON DOMESTICHE</b></p> <p>1. I complessi siti in ambito agricolo e a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione), con una riduzione di tariffa del 30% per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti e della diretta possibilità di trattamento in loco mediante compostaggio dei rifiuti organici e vegetali. Possono fruire di tale riduzione tariffaria le utenze che rientrano nelle categorie previste dalla Legge Regionale Lombardia del 5 dicembre 2008 n. 31 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 6 maggio 2008, n. 4 e s.m.i., rispettandone le disposizioni. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA.</p> <p>2. Le superfici in cui viene esercitata una attività di tipo economico da parte di una associazione ONLUS (quali ad esempio gestioni di bar, ristoranti, vendita di prodotti particolari, ecc.) a cui siano applicate specifiche limitazioni di esercizio, quali ad esempio l'ingresso esclusivo ai soli tesserati, viene inserita nella categoria di riferimento e si applica una riduzione tariffaria del 30%.</p> <p>3. L'utente decade dalle riduzioni di cui ai due commi precedenti, anche con effetto retroattivo, qualora manchino o vengano meno i requisiti previsti dalla specifica normativa che disciplina tali utenze o non siano rispettate le disposizioni relative</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>9. Si applicano inoltre le seguenti riduzioni tariffarie, in relazione alle peculiarità dell'attività gestita e alla minore attitudine a produrre rifiuti:</p> <p>a) alle utenze non domestiche con una superficie adibita esclusivamente a magazzino, ben individuabile e separata dal resto della attività; qualora sia superiore alla metà della superficie imponibile totale: riduzione del 20%;</p> <p>b) complessi della Grande Distribuzione Organizzata di beni durevoli (ad es. grandi superfici per la vendita di hobbistica, di prodotti dell'elettronica, ecc.): sono inseriti nella categoria degli ipermercati di generi misti, con riduzione della tariffa del 35%;</p> | <p>alle loro modalità di funzionamento, ovvero se sia negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio.</p> <p>4. Alle utenze relative a banche e agli istituti di credito è assegnata la categoria 12 (banche e istituti di credito) quando si tratti di sedi centrali o di sedi operative di particolare importanza e comunque con la presenza di sale convegni o auditorium, caveau, o altre aree simili a bassa frequentazione e bassa produzione di rifiuti. Negli altri casi alle utenze di banche e istituti di credito è assegnata la categoria riferita ad uffici e agenzie.</p> <p>5. Sono istituite sottocategorie specifiche per le attività di odontotecnico e studio fotografico e di lavanderie e tintorie, inserite tra le attività artigianali tipo botteghe.</p> <p>6. La categoria di supermercati, pane e pasta, macellerie ecc. è suddivisa in più sottocategorie per meglio valutare ed attribuire la produzione specifica alle diverse attività in essa ricomprese, non riconducibili ad una produzione omogenea.</p> <p>7. Alle attività artigianali o industriali con capannoni di produzione di tipo alimentare la tariffa è aumentata del 20%.</p> <p>8. Qualora un'utenza utilizzi per un periodo di tempo limitato dell'anno un'area scoperta, pubblica o privata (tipo plateatico) per l'esercizio delle attività esercitate all'interno dei locali assoggettati al prelievo, la superficie esterna viene rapportata al periodo, in mesi interi, di utilizzo dichiarato dall'utente e sommata alla superficie dei locali già assoggettati al medesimo utilizzo e non si applica la tariffa giornaliera. Nel periodo di tempo in cui l'utilizzo dell'area esterna non è previsto la stessa deve risultare sgombra e libera da strutture e accessori; in caso contrario la superficie è computata per l'intero anno con recupero delle somme eventualmente non versate oltre alla applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento e dalla legge.</p> <p>9. Si applicano inoltre le seguenti riduzioni tariffarie, in relazione alle peculiarità dell'attività gestita e alla minore attitudine a produrre rifiuti:</p> <p>a) attività artigianali ed industriali con una superficie adibita a magazzino superiore alla metà della superficie imponibile totale: riduzione del 20%;</p> <p>b) complessi della Grande Distribuzione Organizzata di beni durevoli (ad es. grandi superfici per la vendita di hobbistica, di prodotti dell'elettronica, ecc.): sono inseriti nella categoria degli ipermercati di generi misti, con riduzione della tariffa del 20%;</p> <p>c) attività florovivaistiche esercitate su superfici</p> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| <p>c) attività florovivaltiche esercitate su superfici superiori a 500 m<sup>2</sup>: sono inseriti in un'apposita sottocategoria entro la categoria di ipermercati di generi misti, con riduzione della tariffa del 30% in relazione anche alla possibilità di effettuare il compostaggio della frazione organica e vegetale;</p> <p>d) magazzini sfitti o inutilizzati, aree coperte o scoperte a bassa o bassissima produzione di rifiuto, parcheggi coperti e altre situazioni analoghe: sono inseriti nelle categoria dei magazzini senza alcuna vendita con riduzione della tariffa del 50%;</p> <p>e) centri di vendita all'ingrosso di generi misti (tipo cash &amp; carry): sono associati alla categoria di ipermercati di generi misti con riduzione della tariffa del 35% in relazione alla diversa tipologia di attività e quindi la minore attitudine alla produzione di rifiuto;</p> <p>f) le attività di vendita o di fornitura di servizi, quali ad esempio dispenser di bevande o prodotti alimentari, lavanderie automatiche ecc, effettuate attraverso il posizionamento di attrezzature senza la presenza di personale sono inserite nella categoria dei negozi particolari con riduzione della tariffa del 20%.</p> | <p>superiori a 500 m<sup>2</sup>: sono inseriti in un'apposita sottocategoria entro la categoria di ipermercati di generi misti, con riduzione della tariffa del 30% in relazione anche alla possibilità di effettuare il compostaggio della frazione organica e vegetale;</p> <p>d) magazzini sfitti o inutilizzati, aree coperte o scoperte a bassa o bassissima produzione di rifiuto, parcheggi coperti e altre situazioni analoghe: sono inseriti nelle categoria dei magazzini senza alcuna vendita con riduzione della tariffa del 50%;</p> <p>e) centri di vendita all'ingrosso di generi misti (tipo cash &amp; carry): sono associati alla categoria di ipermercati di generi misti con riduzione della tariffa del 20% in relazione alla diversa tipologia di attività e quindi la minore attitudine alla produzione di rifiuto.</p> |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Art. 18 RIDUZIONI PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE E PER COMPOSTAGGIO</b></p> <p>2. La riduzione si applica o cessa se debitamente dichiarata e documentata nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di</p> | <p><b>Art. 18 RIDUZIONI PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE E PER COMPOSTAGGIO</b></p> <p>1. Si applica una riduzione tariffaria nella misura sotto riportata alle seguenti fattispecie:</p> <p>a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso, limitato e discontinuo, per residenti e per non residenti → riduzione del 25%</p> <p>b) abitazioni tenute a disposizione da persone che hanno acquisito il domicilio o la residenza in RSA o in altre strutture sanitarie similari a condizione che i locali non siano ceduti in affitto o in comodato → riduzione del 50%;</p> <p>c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, purché tale situazione valga per tutto il nucleo familiare → riduzione del 25%</p> <p>d) locali, diversi dalle abitazioni, e le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 250 giorni nell'anno solare come risultante da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità → riduzione del 25%</p> <p>2. La riduzione si applica o cessa se debitamente dichiarata e documentata nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di</p> |
|---|--|

variazione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. La riduzione non è applicata sulla parte variabile 2, che, oltre alla soglia inferiore, è computata in base ai quantitativi realmente conferiti.

variazione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. La riduzione non è applicata sulla parte variabile 2, che è comunque computata in base ai quantitativi realmente conferiti anche se inferiori alla soglia inferiore di conferimento.

3. La riduzione cessa comunque di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Qualora si rilevi una produzione di rifiuto secco residuo superiore al valore della soglia inferiore di conferimento si procederà ad accertamento in loco per la verifica della sussistenza delle condizioni per l'accesso all'agevolazione.

4. E' assicurata una riduzione del 30% sulla tariffa riferita alla quota variabile 1 alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in proprio del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e la disponibilità a sottoporsi a periodici controlli. La riduzione è revocata qualora il dispositivo di compostaggio risultasse inutilizzato o non più presente presso l'utenza, o qualora l'utente non consenta l'effettuazione dei controlli e all'utente è addebitato l'ammontare di tutte le riduzioni fruite, fino a un massimo di cinque annualità, oltre alle eventuali ulteriori sanzioni applicabili.

#### **Art. 19 RIDUZIONE PER RICICLO**

1. La tariffa della quota variabile 1 relativa alle utenze non domestiche è ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa/e, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

2. Per «riciclo» si intende, quanto indicato all'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi

3. La percentuale di riduzione è pari alla percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al riciclo, esclusi gli imballaggi terziari e le eventuali frazioni di rifiuto vendute a terzi (esempio materiali metallici ferrosi e non), rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica secondo la seguente formula:

$$\% \text{ di riciclo} = \frac{\text{Kg rifiuti ricicla}}{\text{Kd assegnato} * \text{Superf. Assogg.}} * 100$$

4. Non rilevano le percentuali di riciclo minori del 15%; le percentuali superiori al 70% sono parificate

#### **Art. 19 RIDUZIONE PER RECUPERO**

1. La tariffa della quota variabile 1 relativa alle utenze non domestiche è ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa/e, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, quanto indicato all'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi.

3. La percentuale di riduzione è pari alla percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al riciclo, esclusi gli imballaggi terziari e le eventuali frazioni di rifiuto vendute a terzi (esempio materiali metallici ferrosi e non), rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica secondo la seguente formula:

$$\% \text{ di riciclo} = \frac{\text{Kg rifiuti recuperati}}{\text{Kd assegnato} * \text{Superf. Assogg.}} * 100$$

4. Non rilevano le percentuali di recuperati minori del 15%; le percentuali superiori al 70% sono

|   |   |
|---|---|
| <p>al 70%.</p> <p>5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando specifica domanda entro il mese di maggio dell'anno successivo e allegando la documentazione necessaria per l'effettuazione del calcolo.</p>   | <p>parificate al 70%.</p> <p>5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando specifica domanda entro il mese di maggio dell'anno successivo e allegando la documentazione necessaria per l'effettuazione del calcolo.</p>  |
| <p><b>Art. 24 TARIFFA GIORNALIERA</b></p> <p>3. La tariffa giornaliera è applicata in forma forfettaria e senza alcuna necessità di misurazione delle quantità di rifiuto prodotte e conferite, facendo riferimento per la parte variabile 2 alla produzione di cui alla soglia inferiore.</p> <p>4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, aumentata del 100%.</p> <p>7. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del Corrispettivo, da effettuarsi entro la data di versamento indicata nella fattura, compreso il tributo provinciale nella misura stabilita dalla legge.</p> | <p><b>Art. 24 TARIFFA GIORNALIERA</b></p> <p>1. Il Corrispettivo per i Rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.</p> <p>2. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nell'elenco delle categorie di cui all'Allegato 4 al presente regolamento si applica la tariffa della categoria recante voci di uso analoghe per attitudine quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti assimilati.</p> <p>3. La tariffa giornaliera è applicata in forma forfettaria e senza alcuna necessità di misurazione delle quantità di rifiuto prodotte e conferite, facendo riferimento per la parte variabile 2 alla produzione stimata di rifiuti di cui all'art. 12, comma 4, a).</p> <p>4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.</p> <p>5. Alla tariffa giornaliera non si applicano riduzioni ed agevolazioni.</p> <p>6. La tariffa giornaliera non è dovuta nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere;</li> <li>b) occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi anche se di durata superiore a tre ore;</li> <li>c) occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (mimi, suonatori, pittori, ecc.).</li> </ul> <p>7. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del Corrispettivo, da effettuarsi entro la data di versamento indicata nell'avviso di pagamento, compreso il tributo provinciale nella misura stabilita dalla legge.</p> <p>8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.</p> |

**PARERE  
DEL REVISORE CONTABILE**

Art. 4 Decreto del Interio che fissa funzioni e tariffe a carico del Revisore dei Conti  
Art. 239 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni  
Art. 3 comma 2-bis del D.L. n. 174/2012

**COMUNE DI BORGIO VIRGILIO**

**PARERE SU MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RELATIVA AL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI CORRISPETTIVO** - Ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 come modificato dal nr. 1, lettera "a" comma 1 del D.L. 174/2012

Il Revisore dei Conti Sig. ELENA INVERNIZZI in merito alle modifiche proposte per l'applicazione delle tariffe relative al regolamento precedentemente approvato con deliberazione del Commissario Preletto n. 82 del 16/5/2014

data atto che

l'art. 4 comma 2-bis della legge 27/12/2013 n. 147 stabilisce che con regolamento da adottarsi in conformità dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 il Consiglio Comunale determina o disciplina (da adottarsi per il proprio Comune)

il comma 2-bis dell'art. 3 della Legge 23/12/06 n. 962 attribuisce ai comuni il potere di disciplinare con regolamento contabili tutte le fonti di entrata,

gli artt. 47 e 2 del D.L. 9/5/2014 n. 19, convertito nella Legge 2/8/2014 n. 65 hanno introdotto modifiche formative al regime TARI

Esaminati

il presente progetto di deliberazione delle modifiche al Regolamento per la istituzione e la disciplina del corrispettivo Rifiuti in luogo della TARI con decorrenza 1/1/2015 da parte del Consiglio Comunale, la bozza del regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI composto da art. 35 articoli 6 e 6 allegati

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sottoscritto dal responsabile del servizio

Art. 4 del nuovo testo dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 - così come modificato dal nr. 1, lettera "a" comma 1, art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 21/3/2012, si prevede il riasso da parte dell'Organo amministrativo del proprio potere sulla proposta di regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti - TARI

Esprime

**Il proprio motivato parere favorevole all'approvazione della modifica al Regolamento per l'applicazione della tariffa relativa al servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - TARI CORRISPETTIVO per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti - TARI con decorrenza 1/1/2015.**

Il Revisore Contabile

Il Revisore dei Conti

Stefano Perrucci

Messaggio numero 40608 del 24-03-2015 ora 13:03

|  |
|--|
| <b>Mittente</b> Pintaudi Sabina                                |
| <b>Destinatario</b> CAVAZZONI SIMONE                           |
| <b>Oggetto:</b> Prot. N. 0006779 - PARERI MODIFICHE TARI E IMU |

Protocollo n. 0006779 del 24-03-2015



| Nome File                                       | Esito Verifica  | Algoritmo Digest | Firmatario       | Ente Certificatore         | Cod. Fiscale     | Organizzazione |
|---|---|------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------|
| NF83138079.pdf.p7m<br>(firme totali apposte: 1) | Firma non valida<br>Data di emissione: 26/03/2015 07:41:24 (UTC Time)<br>(data di emissione non verificata) | SHA-256          | ELENA INVERNIZZI | InfoCert Firma Qualificata | NVRUNESIC6AC933A | NON PRESENTE   |

# COMUNE DI BORGO VIRGLIO

## PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI PROPOSTA N.21 DEL 23-03-2015 ATTO  
DELIBERATIVO DA SOTTOPORRE ALCONSIGLIO COMUNALE.

**Oggetto:** MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA  
TARIFFA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI  
RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI CORRISPETTIVO).

PARERI PREVENTIVI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL  
18/08/2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

REGOLARITA' TECNICA: SETTORE 2 Favorevole  
23-03-2015

Il Responsabile del servizio interessato  
CAVAZZONI SIMONE



*Simone Cavazzoni*

# COMUNE DI BORGO VIRGILIO

## PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI PROPOSTA N.21 DEL 23-03-2015 ATTO  
DELIBERATIVO DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

**Oggetto:** MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA  
TARIFFA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI  
RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI CORRISPETTIVO).

PARERI PREVENTIVI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL  
18/08/2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Riflessi indiretti sulla situazione economica  
Favorevole  
23-03-2015

Riflessi indiretti sulla situazione finanziaria  
Favorevole  
23-03-2015


Il Responsabile del servizio interessato  
CAVAZZONI SIMONE



*Simone Cavazzoni*

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
BEDUSCHI ALESSANDRO



II SEGRETARIO COMUNALE  
AVANZINI GABRIELE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

R.P. N. 638

Copia della presente deliberazione viene pubblicata previa scansione all'albo on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni successivi.

Li, **15 APR. 2015**



L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Danieli Elena

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

( ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

(X) è stata pubblicata,, previa scansione di copia all'albo on line per quindici giorni successivi dal **15 APR. 2015** senza reclami (art. 124 decreto legislativo 18/08/2000, n. 267);

(X) è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267/2000);

Li, \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE  
AVANZINI GABRIELE